



10 luglio 2006

Oggetto: rendiconto 2005.

Debiti fuori bilancio

In primo luogo¹, i Revisori richiamano l'attenzione sul fatto che vi è l'abitudine, in sede di bilancio di previsione, di istituire un capitolo di spesa a fronte dei debiti fuori bilancio *"che dovessero insorgere durante l'esercizio"*, e sin qui *nulla quaestio*. Tuttavia, i debiti oggetto di proposta di delibera che per qualunque motivo non venga adottata dal Consiglio comunale vengono comunque impegnati nel bilancio consuntivo, sotto forma di residui passivi.

In pratica, prendendo ad esempio l'esercizio finanziario 2005, i debiti riconosciuti legittimamente dal Consiglio comunale sono pari a euro 572.218,00, mentre quelli complessivamente impegnati in bilancio sono pari a euro 1.056.547,40. Dunque, la differenza, pari a euro 484.329,40, è relativa a quei debiti che NON sono ancora passati in Consiglio comunale, la cui legittimità NON è dunque stata riconosciuta, e che, nonostante ciò, sono stati contabilizzati tra i residui passivi (ovvero tra i debiti dell'Ente).

I Revisori sostengono che, così facendo, l'Ente adotta una procedura di rilevazione dei debiti fuori bilancio non in linea con i principi contabili, sottolineando un aspetto, la competenza esclusiva del Consiglio comunale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che proprio la sottoscritta aveva segnalato ben sei mesi fa, più precisamente nel corso del consiglio comunale del 28 dicembre 2005, e lo fanno citando la stessa fonte, l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, lo stesso principio contabile, il n°2 dell'8 gennaio 2004, lo stesso paragrafo, il n°81, che testualmente recita:

81. La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie.

In effetti, la competenza al riconoscimento dei debiti fuori bilancio è del Consiglio comunale, e, fino a quando il Consiglio non riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio, non si formalizza il presupposto giuridico per impegnarlo.

¹ a pag. 31 della relazione



ROSA CUOMO

CAPOGRUPPO CONSILIARE

Pertanto, i Revisori hanno ragione nel sostenere che non ha senso contabilizzare tra i residui passivi i debiti la cui legittimità non è stata ancora riconosciuta dal Consiglio, che così, di fatto, finisce per essere scavalcato in relazione ad una delle sue funzioni istituzionali più importanti.

Dunque la prassi contabile adottata dall'Ente è perlomeno discutibile, e NON *“si tratta di una mera questione interpretativa che non si ritiene incida sulla sostanza contabile ed economica”*, come sostiene l'Assessore nella sua relazione, seppur piuttosto *tardiva*.

Al contrario, tale impostazione contabile, che non tiene nel debito conto l'assenza di presupposto giuridico a fondamento dell'appostazione dei residui passivi, è contraria a perlomeno cinque dei postulati di bilancio elencati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali al paragrafo n°59 del principio contabile n°1 del 4 luglio 2002:

- quello della COMPRESIBILITA'
- quello dell'INFORMAZIONE ATTENDIBILE
- quello della PRUDENZA
- quello della COMPARABILITA'
- quello della COMPETENZA

In secondo luogo², i Revisori richiamano l'attenzione su un'altra problematica connessa ai debiti fuori bilancio, definendo *“grave irregolarità amministrativa”* la procedura adottata dall'Ente in relazione alla liquidazione delle istanze risarcitorie dei sinistri stradali a seguito delle sentenze dei Giudici di pace, minacciando di segnalarla alla Corte dei conti *“in assenza di una tempestiva regolarizzazione consiliare”*.

In particolare, si riferiscono al fatto che la Direzione generale, con determina del 19/12/2005, ha impegnato, sul capitolo 118/8, la non trascurabile somma di seicentomila euro al fine di liquidare le istanze risarcitorie in relazione agli *“atti giudiziari notificati che sanciscono la soccombenza del Comune verso terzi”*, e che da tale capitolo sarebbero state attinte, tra l'altro, somme a seguito di sentenze esecutive derivanti dalle suddette istanze risarcitorie dei sinistri stradali³, omettendo di considerare che i pagamenti di somme derivanti da sentenze esecutive configurano la fattispecie di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194, 1° comma, lett. a) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti

² a pag. 41 della relazione

³ verbale del Collegio dei Revisori n°17/2006



ROSA CUOMO

CAPOGRUPPO CONSILIARE

Locali, e che pertanto la loro legittimità deve essere preventivamente riconosciuta dal Consiglio comunale.

Di tutto ciò era perfettamente informato il Segretario generale, il quale, con propria nota n°27 del 4 maggio 2006, ha dichiarato, testualmente, che *"occorre provvedere, con la massima urgenza, alla regolarizzazione dei provvedimenti fino ad oggi adottati"*, cosa che, ovviamente non è ancora avvenuta, con l'effetto che, anche stavolta, il Consiglio comunale è stato poco elegantemente scavalcato.

Sul fatto che si sia chiesto il parere della Corte dei conti in merito alla legittimità dell'istituzione, per così dire, *preventiva* di un apposito capitolo di spesa, vorrei dire che nulla toglie alla gravità del problema, in quanto si può discutere sulla legittimità di tale previsione, ma non vi è alcun dubbio che l'aver omesso la proposizione al Consiglio comunale per l'eventuale preventivo riconoscimento di legittimità del debito è sicuramente illegittimo.

(In altre parole, la Corte dei Conti potrà rispondere che è legittimo istituire un capitolo di spesa apposta per fronteggiare gli oneri in discorso, ma non potrà mai sostenere la legittimità del mancato passaggio in Consiglio comunale.)

Su tale problematica l'Assessore, nella sua relazione, tace.

Residui attivi

Anche nel caso dei residui attivi i revisori sollevano notevoli perplessità⁴. In particolare, ritengono *"necessaria una più attenta analisi sulla effettiva riscuotibilità di tutti i crediti iscritti in bilancio, soprattutto per quelli con una anzianità superiore al quinquennio"*, segnalando *"rischi di esigibilità di alcune partite"*, tra cui il fitto delle Terme Stabiane per gli anni dal 1993 al 1999, rivate su privati per interventi di somma urgenza e diritti e canoni per fognature relativi agli stessi anni, il tutto per un totale di più di due milioni di euro, ovvero ben quattro miliardi di vecchie lire.

In effetti, secondo il principio contabile dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali n°1 del 4 luglio 2002, paragrafi dal n°75 al n°78 in merito al principio dell'attendibilità e della congruità, *"l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese ha un valore essenziale per la corretta gestione dell'ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire il possibile dissesto"*, ed ancora: *"L'attendibilità delle entrate deve essere valutata in sede di rendiconto in relazione alla effettiva esigibilità dei residui attivi"*.

⁴ a pag. 30 della relazione



ROSA CUOMO

CAPOGRUPPO CONSILIARE

Lo stesso Osservatorio, poi, col principio contabile n°3 del 15 gennaio 2004 sul rendiconto degli enti locali, paragrafo n°15, stabilisce che nella relazione al rendiconto sia *"attestata l'attendibilità e congruità delle entrate e delle spese, anche in riferimento all'esigibilità dei residui attivi e all'attendibilità dei residui passivi"*, e che, contrariamente a quanto affermato dall'Assessore in Commissione Finanze, *"l'applicazione del principio di prudenza al rendiconto della gestione deve tradursi nella regola secondo la quale i proventi non certi nella realizzazione non devono essere conteggiati, mentre gli oneri devono essere dimostrati e analizzati nella loro totalità, anche se non definiti in tutti gli elementi."*

Ed ancora, secondo il principio contabile dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali n°2 dell'8 gennaio 2004 sulla gestione nel sistema bilancio, paragrafi dal n°29 al n°32:

29. Le condizioni del permanere dell'accertamento devono essere costantemente verificate e formalizzate annualmente dai responsabili dei servizi competenti, prima della deliberazione del rendiconto, ai fini della revisione del mantenimento, in tutto o in parte, dei crediti accertati, particolarmente di quelli riferiti agli anni precedenti e riportati a residuo.

30. La competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi è attribuita ai soggetti preposti ai vari servizi, responsabili del procedimento con il quale è stata accertata l'entrata nell'esercizio di competenza.

31. Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni creditorie ed all'eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o di dubbia esigibilità. In tal caso i responsabili dei servizi devono dare adeguata motivazione.

32. I residui eliminati per dubbia esigibilità in conseguenza del riaccertamento operato sulla base delle informazioni conosciute alla data di deliberazione del rendiconto, sono inseriti nel conto del patrimonio tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di prescrizione, oppure all'accertamento della definitiva inesigibilità.

Si tratta di una problematica nient'affatto secondaria, giacchè l'eliminazione dei residui di dubbia riscuotibilità, secondo quanto affermano i Revisori, avrebbe un notevolissimo impatto sul bilancio.

Dalla relazione dell'Assessore appena consegnataci apprendo, non senza un certo sollievo, che *"il servizio competente ha compiuto una puntuale verifica e ha confermato l'esistenza, per ciascun residuo, del titolo giuridico per la loro iscrizione in bilancio"*. Mi chiedo allora su quali basi i revisori abbiano manifestato seri dubbi in proposito.



ROSA CUOMO

CAPOGRUPPO CONSILIARE

A questo punto, già domattina mi attiverò per richiedere agli organi competenti tutta la documentazione a supporto della verifica suddetta, sperando di riscontrarne di persona l'asserita puntualità.

Altri punti della relazione dell'Assessore

Nella relazione si legge, tra i *punti d'orgoglio*, che **tra le entrate extratributarie vi sono ben 1 milione 857 mila euro di sanzioni per violazione del codice della strada**, ma non è chiaro se in tale cifra siano incluse le contestazioni per violazioni "photored" ed "ausiliari". Se così fosse, tali entrate sarebbero a grave rischio, come descritto in dettaglio dall'Avvocatura municipale nella sua relazione.

Si legge inoltre che **gli effetti della ristrutturazione del debito "si avveriranno dal 2006"**: ma allora perché parlarne in sede di rendiconto 2005? Oltretutto tale effetto non è, allo stato, in alcun modo verificabile.

Ancora, si apprende che **la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente sarebbe molto attenta**, ma ciò non concorda affatto con quanto affermato dai Revisori alle pagine 21 e 22 della loro relazione, in merito alla scarsa percentuale di riscossione dei fitti ed al mancato adeguamento istat di alcuni di essi.

Sull'**inesistenza del conto del patrimonio** l'Assessore concorda con le preoccupazioni dei Revisori e rimanda ai PEG 2006 per l'individuazione delle risorse necessarie all'aggiornamento. A quegli stessi PEG messi a disposizione dei Consiglieri solo oggi, approvati dalla Giunta, presumibilmente, dopo più di sei mesi dall'inizio dell'esercizio.

Anche sull'**inadeguatezza della contabilità semplificata** l'Assessore concorda con le preoccupazioni dei Revisori, ed anche in questo caso rimanda ai PEG 2006, approvati quando ben metà dell'esercizio era già trascorso, per l'individuazione delle risorse necessarie all'acquisto di un software idoneo.

Così come concorda con i revisori in merito all'**allarmante contenzioso**, alle **croniche perdite delle società partecipate** ed alla **mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile**.

Non posso che augurarmi che l'anno prossimo, in sede di discussione sul rendiconto 2006, potremo prendere atto delle brillanti soluzioni, seppur lievemente tardive, adottate dalla Giunta.



ROSA CUOMO

CAPOGRUPPO CONSILIARE

(Rosa Cuomo)